

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Notifica ex art. 140 c.p.c., mancanza di specifica indicazione su quale porta d'ingresso dell'appartamento o dello stabile sia avvenuta l'affissione, invalidità della notifica

L'affissione che integra la previsione dell'[art. 140 cod.proc.civ.](#) deve avvenire alla porta di ingresso dell'appartamento del destinatario, mentre non è valida quella che avvenga sulla porta dello stabile ove si trova l'appartamento. In assenza di alcuna specifica indicazione su quale porta di ingresso sia avvenuta l'affissione, non è possibile sapere se questo adempimento sia avvenuto in modo valido, o meno. Ne consegue, per ciò solo, l'invalidità della notifica del decreto ingiuntivo, non essendo state adempiute tutte le formalità previste dall'[art. 140 cod.proc.civ.](#), che devono ritenersi tutte necessarie.

Tribunale di Roma, sezione nona, sentenza del 24.5.2016, n. 10476

...omissis...

L'opponente osserva che l'appartamento del *dddd* si trova in un complesso condominiale composto di ben undici stabili, come specificato dal portiere del complesso signor *dddd* sentito come testimone all'udienza del 24.9.2012 ("lo stabile è composto di undici scale").

Il signor *dddddd* deduce l'assoluta genericità e incertezza dell'indicazione relativa all'affissione dell'avviso, non essendo specificato se l'affissione sia avvenuta al portone

di ingresso del complesso di undici scale esistenti al civico in questione, ovvero a quello dello stabile ove abita l'intimato, o ancora alla porta di ingresso del suo appartamento.

Come noto, l'affissione che integra la previsione dell'art. 140 cod.proc.civ. deve avvenire alla porta di ingresso dell'appartamento del destinatario, mentre non è valida quella che avvenga sulla porta dello stabile ove si trova l'appartamento (Cass. 13 maggio 1998 n. 4812). In assenza di alcuna specifica indicazione su quale porta di ingresso sia avvenuta l'affissione, non è possibile sapere se questo adempimento sia avvenuto in modo valido, o meno. Ne consegue, per ciò solo, l'invalidità della notifica del decreto ingiuntivo, non essendo state adempiute tutte le formalità previste dall'art. 140 cod.proc.civ., che devono ritenersi tutte necessarie.

Restano assorbite le ulteriori ragioni di invalidità della notifica eccepite da parte opponente. Peraltro si rileva che le formalità della notificazione a mezzo posta risultano per il resto compiute in modo corretto, contrariamente a quanto sostenuto dal *ddd*

Infatti il postino, compiuta l'affissione, ha proceduto, come per legge, a depositare il plico presso l'ufficio postale e ne ha dato avviso al destinatario spedendogli la lettera raccomandata n. *ddddddd*. In questo modo ha posto in essere le attività necessarie per completare la notificazione.

Come detto, la questione perde di rilievo essendo la notifica a mezzo posta comunque invalida per le ragioni sopra esposte. Perde parimenti rilievo l'intenzione del signor *omissis* di proporre querela di falso, in realtà non proposta.

È quindi tempestiva l'opposizione proposta dal signor *ddddddd*

Nel merito il signor *ddds* deduce di non avere sottoscritto alcuna fideiussione a favore della *Xddd* che la firma a suo nome è apocrifa.

In corso di causa è risultato che la sottoscrizione *ddd* apposta solamente a una delle due Appendici sopra menzionate, ovvero l'Appendice *ddd* a favore della polizza n. *ddd* infatti, in sede di consulenza grafica, ha conferito, per la verifica della sottoscrizione, unicamente l'Appendice qui indicata. In sede di precisazione delle conclusioni ha, quindi, ridotto la domanda di pagamento nei confronti *dddddd*

Il consulente d'ufficio dott. *oddddds*, dopo un attento e argomentato esame, ha concluso che la sottoscrizione su tale Appendice è autentica, apposta dal signor *ddd*. Le ragioni svolte dal consulente sono logiche e ben motivate e coerenti, conformi alle migliori conoscenze specialistiche della materia, fondate su un esame obiettivo e completo degli elementi a disposizione e adeguatamente spiegate.

Né le considerazioni svolte dal consulente di parte valgono a inficiare tale esito.

Si conclude per l'autenticità della sottoscrizione del *dddddd* ovviamente per la sola Appendice sottoscritta a suo nome, con il conseguente obbligo di restituire la somma per cui ha prestato fideiussione.

Solamente in sede di conclusioni, il signor *odddd* ha sollevato una serie di eccezioni circa la validità dell'impegno fideiussorio, deducendone la nullità.

Si rileva in primo luogo la tardività e inammissibilità di queste eccezioni, non presentate con l'atto di citazione in opposizione né con gli scritti successivi, ma solamente al momento della presentazione delle conclusioni. Non ha pregio la spiegazione di parte opponente di avere potuto prendere visione della Appendice da lui sottoscritta solamente in corso di causa, e precisamente all'udienza del 16.4.2012, per non essere stato precedentemente depositato in atti il fascicolo monitorio con gli allegati. Infatti, premesso che parte opposta ha depositato il fascicolo monitorio all'udienza del 23.1.2012 come chiaramente attestato nel verbale di udienza (il deposito successivo di altri atti riguarda solo la fideiussione in originale, ma la copia era già contenuta nel fascicolo monitorio), era onere di parte opponente svolgere senza ritardo ogni contestazione conseguente.

Per sola completezza si rileva che le eccezioni tardive sollevate dal *omissis* sono peraltro in parte infondate e per il resto irrilevanti. Infatti, l'Appendice n. *omissis* opera espresso riferimento alla polizza fideiussoria principale e i sottoscrittori, tra cui il

omissis medesimo, dichiarano espressamente di avere letto la fideiussione, di conoscerne le condizioni e di accettarle. Per cui del tutto infondata è l'eccezione che l'opponente non avesse invece conosciuto la fideiussione principale prestata dalla Srl N..

È poi irrilevante la contestazione che il *dddd* abbia apposto all'Appendice unicamente una sottoscrizione, senza approvare espressamente ex artt. 1341 e 1342 cod.civ. le clausole di deroga alle previsioni degli artt. 1952,1953,1955 e 1957 cod.civ. Infatti il debitore non ha ipotizzato, tanto meno provato, che tali clausole siano rilevanti per la causa in esame. In effetti la prospettata invalidità di queste clausole non varrebbe a far venire meno l'obbligazione restitutoria del *dddd* né renderebbe non procedibile la presente domanda creditoria. Né l'eventuale invalidità di una clausola può valere a invalidare l'intero contratto, dovendo anzi ritenersi l'opposto per il pacifico principio di conservazione dei contratti e dei loro effetti giuridici.

Per cui l'impegno fideiussorio del signor *ddd* sarebbe comunque valido, indipendentemente dalla validità delle clausole contrattuali per le quali potesse occorrere una seconda sottoscrizione.

Ne consegue che tali questioni, oltre a essere inammissibili perché poste solo tardivamente, sono anche prive di rilievo ai fini della decisione del presente giudizio.

Si conclude per il rigetto dell'opposizione, con condanna del signor *omissis* a pagare la somma richiesta dalla creditrice, come ridotta in sede di conclusioni per le ragioni esposte sopra, pari a € 50.447,98, oltre interessi come richiesti.

Al rigetto delle domande attrici consegue la condanna alle spese di causa, liquidate in dispositivo.

Nulla nei confronti della *dddd* rimasta contumace, nei confronti della quale non è stata avanzata alcuna specifica richiesta dal *ddd*

pqm

Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento n. *dddos* dispone: dichiara ammissibile l'opposizione proposta da *ddddddis* avverso il decreto ingiuntivo n. *odds*; respinge l'opposizione proposta da *ddddddddd*, accertata l'autenticità della sottoscrizione da lui apposta all'atto di fideiussione, lo condanna a pagare a favore della A. la somma di € 50.447,98, oltre agli interessi come chiesti, in solido con gli altri intimati tramite il d.i. sopra ricordato; condanna il *ddd* al pagamento delle spese di lite che liquida in € 200,00 per spese vive ed € 4.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa e alle spese di C.T.U. poste definitivamente a suo carico e oltre alle spese per il d.i. poste definitivamente a carico del *ddd*